



CITTÀ DI GRUMO APPULA

Città Metropolitana di Bari

ANNO 2017 N. 64 d'ordine

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione del Valore delle aree edificabili per l'anno 2017 ai fini dell'applicazione IMU (Imposta Municipale propria)

L'anno Duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre nella Sala delle adunanze Consiliari a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. Antonio Campanelli e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Antonella Fiore.

All'appello nominale risultano:

D'ATRI MICHELE
 PALLADINO GENNARO
 PALUMBO MILENA (DETTA MILENA)
 SCORCA SARA
 SAVINO DOMENICO
 CAMPANELLI ANTONIO
 FANELLI VINCENZA
 SICILIANO ANGELA
 SPADAFINA VINCENZA ANNA

Presente	Assente
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	

MAZZEO GIUSEPPE
 D'ARMIENTO DONATO
 TOSCANO MICHELE
 ANTONELLI GIUSEPPE
 PERAGINE VITO
 FALCICCHIO ANTONIA
 PANZARINO GIUSEPPE
 NITTI FRANCO

Presente	Assente
si	
	si
si	
si	
	si
	si
	si
si	

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

1. Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Tecnico: favorevole.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to dott. ing. Carlo Colasuonno

2. Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario: vedi nota prot.12883 del 03/10/2017.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to dott.ssa Francesca Siciliano

Il Presidente passa all'esame del punto iscritto all'O.d.G. avente ad oggetto: "Determinazione del valore delle aree edificabili per l'anno 2017 ai fini dell'applicazione IMU (Imposta Municipale propria)".

Si allontanano dall'aula la consigliera Palumbo Filomena (presenti 12).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92 definisce area fabbricabile "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità", con la precisazione che sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

- il predetto comma è stato oggetto di successive norme interpretative;

- prima è intervenuto l'art. 11 quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che così stabiliva: "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;"

- il comma è ora da intendersi implicitamente sostituito dall'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che così recita: "Ai fini dell'applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;"

l'articolo 36, comma 2 del del c.d. decreto "Visco-Bersani" ha natura di norma di interpretazione autentica (Corte Costituzionale – ordinanza n. 41 del 27 febbraio 2008);

- per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili, nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stato elaborato il principio secondo cui la potenzialità edificatoria, ancorché in nuce e in itinere sulla base di strumenti urbanistici in corso di approvazione, accordata all'area ne accresce ipso facto il valore venale e costituisce elemento sufficiente per determinare un incremento di capacità contributiva;

- secondo poi quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del succitato D.Lgs. 504/1992, la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,